

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3479 del 20/06/2024
Oggetto	Pratica nr. 11368 del 2024 - Attivita' nr. 6 : AUTORIZZAZIONE - D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta ITALCER SPA SB con installazione in Via Emilia Ovest n. 53/a in Comune di Rubiera (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3587 del 19/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 11368-2024

**D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'atto prot. 64774 del 19-12-2012, intestata alla ditta ITALCER SpA SB, impianto sito in comune di Rubiera (RE), via Emilia Ovest n. 53/a - Modifica non sostanziale**

## IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con atto prot. 64774 del 19-12-2012 è stato rilasciato alla ditta ITALCER SpA SB il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Rubiera (RE), via Emilia Ovest n. 53/a, e modificata con atto prot. 58746 del 27-10-2014, prot. 12832 del 06-03-2015, determinazione dirigenziale n. 6164 del 17-11-2017, n. 6854 del 21-12-2017, n. 3649 del 16-07-2018, n. 2206 del 08-05-2019 e n. 5206 del 11-10-2022;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 04-04-2024 (prot. n. 62690 del 04-04-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- installare una seconda macchina di taglio e rettifica a secco delle piastrelle e il relativo filtro di abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- aggiornare la planimetria dello stabilimento con inserimento magazzino baie nel quale si svolgono operazioni di picking e preparazione ordini;

Considerato che con nota prot. n. 86762 del 13-05-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 102987 del 05-06-2024.

Valutato che, sulla base delle documentazione presentata:

- l'intervento non comporta modifica della tipologia produttiva e non determina un incremento quantitativo della stessa. La ditta prevede di installare un nuovo impianto di incisione/spacco e di rettifica dimensionale, costituito da una linea completamente cabinata che verrà installata accanto alla linea di taglio e rettifica già esistente. Inoltre viene inserito in planimetria generale l'esistente magazzino, non riportato precedentemente a causa di un refuso, nel quale si svolgono operazioni di picking e preparazione ordini;
- la nuova linea verrà aspirata da un nuovo impianto di aspirazione e filtrazione a tessuto, posto all'esterno dello stabilimento e darà origine ad una nuova emissione in atmosfera (E47). Per quanto riguarda il nuovo filtro, il ventilatore sarà cabinato con materiale fonoassorbente, il camino sarà dotato di silenziatore e inoltre l'intero impianto sarà schermato dalla barriera acustica esistente la quale verrà riposizionata;

Preso atto che per il bilanciamento del carico inquinante emesso, per le emissioni E15-E16-E39 la Ditta ha provveduto alla diminuzione del limite, mentre per le emissioni E18-E36-E39 alla diminuzione della portata autorizzata, tutto ciò in linea con quanto indicato dall'“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 109819 del 14-06-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

**DETERMINA**

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare, alla tabella dell'elenco delle sorgenti sonore contenuta al paragrafo C9 – EMISSIONI SONORE sono aggiunte le seguenti voci:

DESCRIZIONE	SISTEMI DI CONTENIMENTO PREVISTI	Livello sonoro misurato o dichiarato
E47 – camino espulsione fumi	silenziatore cilindrico ad assorbimento	63 dB(A) dichiarato dal costruttore
E 47 - motore	Barriere fonoisolanti sul lato EST e SUD (mentre sul lato NORD e OVEST sono presenti le parti aziendali)	68 dB(A) dichiarato dal costruttore

c) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A della prescrizione 1) paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è così sostituita:

**Tabella A)**

punto di emissione n.	provenienza	portata [Nm <sup>3</sup> /h]	durata della emissione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	limite di concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	tipo di impianto di abbattimento	periodicità autocontrolli
E2	Pulizia pneumatica	1.000	24	polveri	15	FT	semestrale
E13	Macinazione smalti e laboratorio	12.000	15	polveri	10	FT	semestrale
E15	Ricevimento e insilaggio impasto atomizzato	23.000	24	polveri	13	FT	semestrale
E16	Estrazione e dosaggio impasto atomizzato	14.000	24	polveri	12	FT	semestrale

E18	Aspirazione smaltatrici macchine digitali, coloratore a secco, soffiaggio ingr. forno e spazzolatura scelta	35.000	24	polveri	10	FT	semestrale
E20	Forno 1	16.500	Saltuario / emergenza	polveri	3,5	FT	/
				Fluoro	3,5		
				Piombo	0,35		
				SOV	50		
				di cui aldeidi totali	20		
				ossidi di Azoto	200		
				ossidi di Zolfo	500		
E21	Camino raffreddamento forno 1	28.000	24	/	/	/	/
E23	Essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	/	/	/	/
E25	Forno 2	16.000	Saltuario / emergenza	polveri	3,5	FT	/
				Fluoro	3,5		
				Piombo	0,35		
				SOV	50		
				di cui aldeidi totali	20		
				ossidi di Azoto	200		
				ossidi di Zolfo	500		
E35	Macinazione scarti crudi	1.700	2	polveri	15	FT	semestrale
E36	Taglio-rettifica	28.000	24	polveri	12	FT	semestrale
E37	Cisterna gasolio da 2,4 mc	/	/	/	/	/	/
E38	Gruppo elettrogeno di emergenza 400 kW a gasolio	/	/	/	/	/	/
E39	Aspirazione presse	40.000	24	polveri	24	FT	semestrale
E40	Essiccatoio rapido orizzontale	11.000	24	/	/	/	/

E41	Essiccatoio rapido orizzontale	11.000	24	/	/	/	/
E42	Primo camino raffreddamento forno 2	16.500	24	/	/	/	/
E43	secondo camino raffreddamento forno 2	29.000	24	/	/	/	/
E44	Camino di emergenza forno 2	/	/	/	/	/	/
E45	Camino di emergenza forno 1	/	/	/	/	/	/
E46	Post-combustore forno 1 e 2	32.500	24	polveri Fluoro SOV di cui aldeidi ossidi di Azoto*	3,5 3,5 50 20 200	FT + PC	trimestrale
				Piombo ossidi di Zolfo**	0,35 500		annuale
E47	Taglio- Rettifica 2	25.000	24	polveri	12	/	semestrale

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) e al volume secco.

\* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale

\*\*I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

### La data ultima di messa a regime dell'emissione E47 è il 30-09-2024.

Ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs. n. 152/06, per le emissioni in atmosfera, dovrà essere messa in atto la seguente procedura, per la messa in esercizio e a regime.

- Per la nuova emissione E47 dovrà essere data comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto a mezzo PEC ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune.
- Entro 30 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno essere trasmessi a mezzo PEC ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune, i risultati delle analisi eseguite nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, effettuate tramite l'esecuzione di 3 prelievi per l'emissione E47.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo

l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

- Qualora la ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
  - Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- **al paragrafo G) EMISSIONI SONORE della Sezione D2 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**
- 19) La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche in oggetto, una verifica dell'impatto acustico dello stabilimento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi e di confine individuati (le valutazioni dovranno essere effettuate senza considerare il parametro statistico L95, se non necessario per un eventuale scorporo del rumore da traffico stradale). Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98 e dovranno essere relative ai livelli assoluti e differenziali massimi dello stabilimento. La misura dei livelli differenziali dovrà comunque avvenire nell'orario e nelle condizioni di maggiore disturbo, ovvero durante la contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti interne ed esterne (comprese le sorgenti saltuarie e discontinue) e negli orari di minimo livello residuo della zona.
- 20) Entro 45 gg dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica firmata da TCAA, all'ARPAE e Comune.

21) Nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui all'atto prot. 64774 del 19-12-2012 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

#### **IL DIRIGENTE determina inoltre**

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**